



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica  
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

## Risoluzione n. 153353 del 23 settembre 2013

Oggetto: Nota del Ministero dell'Interno su affitto gestione bar all'interno di sala giochi

Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota del Ministero dell'Interno del 12/07/2013, n. 557-PAS/U'O12322/12001( 1 ) con la quale la medesima Amministrazione ha fornito chiarimenti in relazione al quesito se una società una società S.a.s. che gestisce una sala giochi con bar interno - premesso che tale società possiede tutti i requisiti previsti per lo svolgimento delle due attività - possa dare in affitto la sola gestione del bar ad una ditta individuale che interviene con i requisiti richiesti.

Premesso che per quanto riguarda il profilo di competenza di questa Amministrazione, ai sensi della Legge 287/1991, integrata e modificata dal Dlgs 59/2010 e successive modifiche e integrazioni, nulla osta all'intervento prospettato, la scrivente ha trasmesso al Ministero dell'Interno la documentazione inerente il quesito, in quanto l'attività in parola è autorizzata ai sensi del TULPS e quindi di stretta competenza di detta Amministrazione, la quale con la nota sopra citata ha evidenziato quanto di seguito trascritto.

*“Le [...] sale giochi, nelle quali non sono installati apparecchi automatici da gioco di cui all'art. 110 commi 6 lett. a) e 7, sono [...] sottoposte alla licenza di cui all'art.86 del T.U.L.P.S., di competenza comunale.*

*Tanto premesso, come noto, l'art. 5 comma 1 lett. c) della legge 25.8.1991, n.287, prevede espressamente che nelle sale da gioco sia possibile l'esercizio congiunto di una sala da gioco con l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.*

*Per completezza informativa, va chiarito che, se nulla osta acchè le due attività siano gestite nei medesimi locali da soggetti diversi, deve comunque sottolinearsi che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto accessoria e servente*



*l'attività principale di sala da gioco, non possiede una natura gestionale completamente autonoma.*

*Tale peculiarità non è di poco conto se si considera che la gestione della prima attività risulterà fortemente influenzata e condizionata dalla disciplina che regola le sale giochi; si pensi agli orari di chiusura cui sono sottoposte le sale giochi a differenza degli esercizi di somministrazione che notoriamente non hanno tale limitazione (cfr. art. 3 del decreto legge 4.7.2006, n. 223) o, ancora, all'esercizio del potere sanzionatorio ed inibitorio nei confronti del gestore degli apparecchi da gioco come, ad esempio, la sospensione o la chiusura dell'attività, che inevitabilmente si ripercuoterà sull'attività gestionale dell'esercizio di somministrazione.*

*Infine, nella considerazione che sussiste la natura di "licenze di polizia", per le attività in argomento, si rammenta che l'art. 8 del t.u.l.p.s., sancendo la natura strettamente personale delle licenze di polizia, comporta, in ogni caso, che l'esercente dell'attività si assuma personalmente e direttamente il compito di esercitarla, con la conseguente assunzione di responsabilità nei confronti dell'Autorità di P.S., che ne vigila le modalità di svolgimento.*

*Seguono, quali corollari del principio di personalità della licenza, alcune condizioni di fatto che debbono essere rispettate, specie allorché sia autorizzato lo svolgimento di più attività, da parte di soggetti diversi, nella stessa sede fisica (chiara riconoscibilità del responsabile di ciascuna di esse, sorvegliabilità delle vie d'accesso e d'uscita della sede, completa autonomia e differenziazione dell'apparato organizzativo e del personale impiegato in ciascuna di esse, il tutto secondo valutazioni da svolgersi in relazione alle specifiche situazioni dei casi concreti).”*

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)